

CAMERA DEI DEPUTATI N. 26

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BARTOLE**

Annunziata il 24 luglio 1953

Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ha voluto assicurare con gli articoli 79 e 80 una procedura privilegiata per quanto concerne la liquidazione delle competenze spettanti ai sanitari condotti.

Nota per incidenza che una recente disposizione di legge ha regolato anche la materia «spedalità» onde mettere le amministrazioni ospitaliere in condizione di far fronte tempestivamente alle proprie esigenze attraverso anticipazioni da parte dello Stato e salvo il rimborso cui provvedono gli esattori.

Permane una sola lacuna rappresentata dal settore farmaceutico.

È noto che i farmacisti sono tenuti a fornire i medicinali agli iscritti nell'elenco comunale dei poveri, il che, specie per le farmacie rurali, costituisce notevole aggravio dato che le amministrazioni comunali, che talora largheggiano nel concedere le medicine, dilazionano spesso oltre ogni dire la liquidazione dei relativi mandati.

Si tenga conto che in passato, quando la farmacia galenica era prevalente, codeste forniture potevano rappresentare un onere relativo, ma oggi, con l'indiscusso affermarsi delle specialità medicinali, che anche qualitativamente hanno un costo molto elevato, le

farmacie — e le rurali in specie — non sono assolutamente in grado di rimanere esposte per lungo tempo con cifre molto rilevanti.

D'altro canto le farmacie debbono ritirare i prodotti presso depositi grossisti, i quali esigono il pagamento non oltre i trenta giorni data fattura.

Ne consegue una situazione di estremo disagio onde si è assistito spesso al fatto che dei farmacisti hanno finito col sospendere le forniture ai poveri, con evidente gravissimo nocumento per la pubblica assistenza.

A tale inconveniente si vuole ovviare con la presente proposta di legge intesa ad estendere anche alle farmacie facenti servizio di terapia gratuita la procedura di privilegio riconosciuta dal testo unico delle leggi sanitarie ai crediti vantati dai sanitari condotti nei confronti delle rispettive Amministrazioni comunali.

Torna acconcio rilevare, onde togliere qualsiasi perplessità circa la entità del credito che i farmacisti possono vantare nei confronti dei comuni, che le medie approssimative dell'incidenza delle spese per medicinali ai poveri sulle spese obbligatorie ordinarie delle Amministrazioni comunali, rappresenta una percentuale di circa l'1,64 per cento, cifra as-

solutamente irrilevante per gli obblighi previsti dalla presente proposta di legge.

Riporto, a conferma, alcuni dati riferentisi alle varie regioni, escluse quelle a statuto speciale:

Piemonte	0,91
Lombardia	1,62
Veneto	2,71
Liguria	0,92
Emilia	2,80
Toscana	1,20
Marche	2,03
Umbria	2,02
Lazio	1,15
Abruzzi e Molise	1,68
Campania	1,45
Puglie	2,09
Basilicata	1,11
Calabria	1,26

Inserendosi, infine, nel disposto degli articoli 79 e 80 del citato testo unico delle leggi sanitarie la voce: « indennità di residenza

alle farmacie rurali », ha inteso, nel contempo, il sottoscritto di disciplinare anche codesta materia, snellendo le procedure attualmente previste, le quali mettono tuttora il farmacista rurale in condizione di non poter fruire colla necessaria tempestività, di un beneficio che la legge 20 febbraio 1950, n. 54, gli ha riconosciuto in relazione appunto alle sue precipue funzioni sanitarie.

Ed è ovvio non potersi considerare la indennità di residenza ai farmacisti rurali differentemente da qualsiasi altro emolumento spettante ai sanitari condotti.

Poiché, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato, né particolari aggravii per i comuni, ma intende unicamente snellire procedure onde facilitare alle farmacie, specie di campagna, il loro insostituibile compito assistenziale ed essendo, d'altra parte, già stata approvata da questo ramo del Parlamento in data 24 marzo 1953, io nutro fiducia che essa sarà ancora una volta confortata dalla vostra incondizionata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 79 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il primo comma sono aggiunte le parole: « Le note spese dei medicinali distribuiti ai poveri dei comuni sono pagate ai farmacisti allo scadere di ogni trimestre. La indennità di residenza di cui alla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno ».

ART. 2.

All'articolo 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel primo comma, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».

Nel comma terzo, dopo le parole: « degli stipendi », sono aggiunte le parole: « della indennità di residenza alle farmacie rurali e delle note spese dei medicinali ».

Nel comma quarto, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».